



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Servizio Centrale delle Camere di Commercio

Ufficio B4 – Registro delle imprese

* * *

Roma, 25 febbraio 2004

Prot. 548060

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA

LORO SEDI

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
- Assessorato dell'industria, del commercio dell'artigianato e
dei trasporti

11100 - AOSTA

CIRCOLARE N. 3572/C

e, p.c.: ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 - ROMA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.
ROMA
PADOVA

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
ROMA

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
ROMA

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI
ROMA

ALL'ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE
Appia Pignatelli, 62
00178 - ROMA

Oggetto: Principi cardine del funzionamento del registro delle imprese alla luce della recente riforma del diritto societario e della definitiva telematizzazione del sistema.

L'entrata in vigore della riforma del diritto societario, attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, in combinato disposto con l'implementazione dei commi 2 e seguenti, dell'art. 31, della legge 24 novembre 2000, n. 340, impone a questa Amministrazione di intervenire per dettare principi di comune indirizzo per codeste camere di commercio, nella gestione delle attività connesse alla trasmissione dei dati in via telematica al Registro delle imprese, in particolare in relazione alle formalità evase dai notai.

In primo luogo si deve tornare a ribadire quanto già affermato nella circolare 3563/C del 1 agosto 2003, in tema di rispetto dei termini procedurali previsti ex art. 11 comma 8, del DPR581/95.

Detta previsione assume ulteriore e soverchia considerazione in combinato disposto con alcune delle norme introdotte dalla riforma del diritto societario. In primo luogo, a livello di sistema, rileva la portata costitutiva della iscrizione delle deliberazioni comportanti modifica statutaria a norma dell'art. 2436 c.c.

In secondo luogo, a livello specifico, si richiama il disposto dell'art. 2470, comma 3, del c.c., ai cui fini appare quanto mai rilevante il rispetto dei termini di legge, considerata l'efficacia dirimente di conflitti operata dalla iscrizione.

A tal uopo è indifferibile sollecitare un rigoroso utilizzo delle modalità di protocollazione automatica, recentemente approvate in via sperimentale da questo Ministero, con il DM 20 gennaio 2004, in G.U. n. 21, coerentemente alla citata riforma del diritto societario, laddove essa impone dei principi di celerità nell'accettazione della pratica telematica, soprattutto in tutti quei casi in cui è stato *ex novo* introdotto il principio dell'efficacia dirimente dell'iscrizione.

L'istituto della protocollazione automatica, inserendosi nell'alveo della semplificazione delle procedure e nella riduzione dei tempi necessari all'evasione della pratica, assicura un aggiornamento sempre più rapido del registro delle imprese, con evidenti ricadute in tema di certezza giuridica delle notizie ivi contenute. Si fa presente, al riguardo, che il sistema di protocollazione in parola garantisce l'attribuzione del numero di protocollo nella stessa giornata d'invio (se questo è effettuato in orario di ufficio), o altrimenti entro il giorno lavorativo successivo.

È, sul punto, infine doveroso ribadire quanto già osservato nella precitata circolare 1 agosto 2003, in merito all'esigenza che sia garantita *la coincidenza tra ordine di protocollazione ed iscrizione delle singole pratiche*, al fine di evitare che istanze tra loro confliggenti, come le richieste di iscrizione delle cessioni di quote, le espropriazioni, pegni, usufrutti e sequestri delle medesime, possano essere trattate, nel caso in cui relativamente a talune di esse debbano essere effettuati degli accertamenti che ne ritardino l'iscrizione, secondo un criterio che, difformemente con le intenzioni del legislatore, non tenga conto dell'effettivo verificarsi dell'attività di impulso ma della mera regolarità formale dell'istanza.

A tal uopo a livello informatico il sistema Copernico è stato modificato in maniera tale da poter assegnare alle pratiche contenenti le cessioni di quote, e le altre operazioni sulle medesime disciplinate dagli articoli 2471 e 2471-bis del c.c., protocollate avvalendosi del sistema di

protocollazione automatica, un *flag* che segnali la peculiarità dell'atto e che di conseguenza imponga, dal punto di vista operativo, agli uffici del registro delle imprese, di rispettare in sede di iscrizione il medesimo ordine di presentazione. Operativamente, nel caso in cui risulti essere stata già protocollata in capo al medesimo soggetto un'analoga domanda, il predetto *flag* bloccherà il sistema, relativamente alle sole pratiche interessate, fino al momento della iscrizione della cessione portante il primo numero di protocollo.

Il diniego di protocollo, in ogni caso, deve essere limitato ai soli casi di manifesta incertezza o incompletezza della domanda, a norma di quanto previsto ed indicato dall'allegato B del citato DM 20 gennaio 2004.

Per quanto poi concerne la ricezione delle domande, delle denunce e degli atti che le accompagnano da parte del registro delle imprese, ai soli fini della correttezza amministrativa ed onde consentire a tutti i soggetti utenti del sistema di adeguarsi alla nuova modulistica, le cui specifiche tecniche sono state introdotte con il Decreto di questo Ministero 31 ottobre 2003, per un periodo transitorio e limitato al 31 marzo 2004, è consentita l'utilizzazione della precedente modulistica, ove compatibile.

Scendendo a maggior livello di dettaglio si rileva che a norma dell'art. 2382 c.c., le cause di ineleggibilità e decadenza rappresentano situazioni giuridiche soggettive positive, la cui inesistenza non deve essere dichiarata ai fini della iscrizione al registro delle imprese. Tale criterio si applica a tutte le cariche sociali. Parimenti non è rinvenibile in alcuna norma codicistica, un obbligo, a carico dei soggetti presenti in atto, e ivi nominati a rivestire una carica sociale, di accettare esplicitamente la carica stessa.

Nel caso della modificazione dell'indirizzo sociale, previsto dal secondo capoverso dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del c.c., come è chiaramente evidenziato dalla norma, l'adempimento pubblicitario si realizza mediante deposito del solo modulo, da parte degli amministratori, digitalmente sottoscritto da chi ne ha i poteri.

Infine, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2483, comma 3, del c.c., che prevede la pubblicità, a cura degli amministratori, della decisione dell'emissione di titoli di debito da parte delle società a responsabilità limitata, l'adempimento pubblicitario si realizza mediante deposito anche del verbale dell'organo che autorizza l'emissione. Tale lettura appare incontrovertibile alla luce della lettera del citato comma 3 dell'art. 2483, che richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese della "decisione di emissione dei titoli".

IL MINISTRO
(Antonio Marzano)
F.to A. Marzano